



COMUNE DI S.TERESA GALLURA
Provincia di OLBIA-TEMPIO

SETTORE OPERE PUBBLICHE e INFORMATICA
SERVIZI CIMITERIALI

Assessore LL.PP. e Cultura Territorio : Arch. Giovanni Andrea Paggiolu
Responsabile del Settore: Geom. Giovanni Brozzu

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI

Redatto sulla base delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29/09/2010
Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18/10/2010 al 02/11/2010
Entrato in vigore il 02/11/2010

S.Teresa Gallura,li 00/11/2010

IL SINDACO
Stefano Ilario Pisciotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marina Piras

SOMMARIO**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – Ambito di applicazione****Art. 2 - Competenze****Art. 3 - Responsabilità****Art. 4 – Presunzione di legittimazione****Art. 5 – Servizi funebri****Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico****Art. 7 – Semplificazione delle procedure****Art. 8 – Depositi di osservazione:obitori e Camere mortuarie****Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro****Art.10 – Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali****Art. 11 – Autorizzazione al seppellimento****Art. 12– Verifica e chiusura del feretro****Art. 13 - Piastrine di riconoscimento****CAPO II -TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI****Art. 14 - Servizio di trasporti funebri****Art. 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento****Art. 16 – Autorizzazione al trasporto funebre****Art. 17 – Modalità del trasporto e percorso****Art.18 – Autofunebri****Art. 19 – Disposizioni generali sul trasporto****Art.20 – Riti religiosi o civili****Art.21- Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività****Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero****Art. 23 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o per cremazione****Art. 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero****Art. 25 - Trasporto di ossa,urne cinerarie e resti mortali****Art. 26 – Autorizzazione per l'esercizio di pompe funebri****Art. 27 – Divieti****Art. 28 – Incaricato del trasporto****TITOLO II - CIMITERI****CAPO I - CIMITERI****Art. 29 – Cimiteri del comune****Art. 30 – Competenze e tariffe**

- Art. 31 – Ammissione nei cimiteri**
- Art. 32 – Reparti speciali**
- Art. 33 – Sepolture riservate a cittadini illustri e benemeriti**
- Art. 34 – Ossario comune**
- Art. 35 – Cinerario comune**
- Art. 36 – Obblighi e divieti per gli operatori e visitatori dei cimiteri**
- Art. 37 – Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale**
- Art. 38 – Inumazione**
- Art. 39- Cippo**
- Art. 40 – Tumulazione**
- Art. 41 – Deposito provvisorio**
- Art. 42 - Esumazioni ordinarie**
- Art. 43 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- Art. 44 - Esumazioni straordinarie**
- Art. 45- Estumulazioni ordinarie**
- Art. 46 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni**
- Art. 47 - Oggetti da recuperare**
- Art. 48 – Installazione e disponibilità dei materiali**
- Art. 49 - Orario**
- Art. 50 - Disciplina dell'ingresso**
- Art. 51 – Divieti speciali**
- Art. 52 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle sepolture**
- Art.53 – Fiori e piante ornamentali**
- Art.54 – Materiali ornamentali**

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – CONCESSIONI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

- Art. 55 – Concessioni cimiteriali - Disposizioni generali**
- Art. 56 - Durata delle concessioni**
- Art. 57 – Modalità di concessione**
- Art. 58 – Diritto d'uso delle sepolture**
- Art. 59 – Estinzione del diritto di superficie**
- Art. 60 – Obbligo dei concessionari**
- Art. 61 – Reintegra in possesso per pubblica utilità**
- Art. 62 - Retrocessioni**
- Art. 63 – Cointestazioni**
- Art. 64– Rateizzazioni**
- Art. 65 – Subentri a sepolture private**
- Art. 66 – Subentri in concessioni in uso dei loculi**
- Art. 67 – Estinzione**
- Art. 68- Revoca**
- Art. 69 –Decadenza**
- Art. 70 – Obblighi di manutenzione**

Art. 71 –Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

Art.72 – Ristrutturazione sepolture private

TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – CONCESSIONI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art.73 – Gestione del servizio

Art.74 – Domanda di abbonamento ,durata,scadema,tariffa

Art.75 – Lavori di manutenzione

Art.76 – Interruzioni o sospensioni di corrente

Art.77 – Divieti

Art.78 - Riserva

Art.79 – Reclami

Art. 80 – Decesso del titolare del contratto:variazione dell'intestazione

TITOLO V CREMAZIONE

CAPO I – CREMAZIONE,CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

Art. 81 - Cremazione

Art. 82 - Rilascio autorizzazione alla cremazione

Art. 83 - Urne cinerarie

Art. 84 – Inumazione delle ceneri

Art. 85 – Forme di manifestazione della volontà alla dispersione

Art. 86 – Richiesta di dispersione delle ceneri

Art. 87 – Soggetti legittimati a presentare istanza ed eseguire la dispersione

Art. 88 – Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 89 – Deposito delle urne cinerarie

Art.90– Competenza al rilascio della autorizzazione alla dispersione

Art.91 – Formalità delle operazioni di dispersione

Art.92 – Tariffa

Art.93 – Sanzioni

Art.94 – Registro delle dispersioni delle ceneri

Art.95- Affidamento ceneri

TITOLO VI DECORO- CODICE DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DECORO

Art. 96 – Ditte Accreditate

Art. 97 – Sospensione e revoca dell'accreditamento

Art. 98 – Pubblicità dell'accreditamento

Art. 99- Personale delle ditte accreditate

Art. 100 – Tempi di svolgimento delle attività delle ditte accreditate

Art. 101 – Modalità di svolgimento delle attività delle ditte accreditate

- Art. 102 – Impiego di mezzi,attrezzature e servizi**
- Art. 103 – Decoro delle sepolture in genere**
- Art. 104 – Decoro delle sepolture in campo comune (inumazioni)**
- Art. 105 – Decoro delle sepolture in loculi**
- Art. 106 – Decoro e sicurezza dei comportamenti e diritto al riserbo**
- Art. 107- Disposizioni speciali per il decoro**
- Art. 108 – Riconoscibilità dell'esecutore e responsabilità sue e dei titolari**
- Art. 109 – Formalità e termini di realizzazione dei monumenti funebri**
- Art. 110 – Demolizione di monumenti funebri**
- Art. 111 – Manutenzione di monumenti funebri**
- Art. 112 – Sicurezza delle attività**
- Art. 113- Pubblicità nelle pertinenze cimiteriali**
- Art. 114 – Definizioni**
- Art. 115- Responsabilità della gestione cimiteriale**

CAPO II – CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

- Art. 116 - Principi**
- Art. 117 –Conoscenza del regolamento e adozione quale regola**
- Art. 118 – Rapporti con i clienti**
- Art. 119 – Rapporti con i collaboratori**

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 120 – Norme incompatibili**
- Art. 121 - Sanzioni**
- Art. 122- Rinvio**
- Art. 123 – Riserva loculi**

ALLEGATI

NORME TECNICHE

-Progettazione e costruzione di sepolture private.-

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Santa Teresa Gallura, con sola esclusione del perimetro e ambito del Cimitero monumentale di via del Porto.

In esso, così come indicato dalla delibera di C.C. n.18 del 31.03.2006 e successiva nota dell'AUSL n.2 in data 04.07.2006 prot. n.32745, vengono eseguite solo sepolture nelle cappelle private o nei loculi già in concessione alla data di approvazione del presente regolamento (e le relative operazioni cimiteriali connesse).

ART. 2 COMPETENZE

1.-Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

2.-I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità locale socio-sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.-Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4.-Per i servizi di polizia mortuaria e delle attività cimiteriali che siano, eventualmente, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1.-Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.-Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.-Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.-Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 2, comma 4.

ART.4 : PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1.-Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, lapidi, copri-fossa, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o, se diverso, il soggetto gestore.

2.-Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.-Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

4.-In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti gli stessi.

ART. 5: SERVIZI FUNEBRI

1. Le operazioni cimiteriali restano a totale carico degli interessati , esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della U.S.L.;
- d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
- e) l'uso delle celle frigorifere comunali, salvo quanto diversamente prescritto dal presente regolamento;
- f) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo articolo, (qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- i) il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- l) lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio Cimiteriale per gli atti di competenza;
- m) è gratuito il trasporto di salme di "indigenti" ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi Sociali comunali. tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico della salma) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.

3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge,

- b) i figli;
 - c) i genitori;
 - d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
5. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 6: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale: –
- a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

ART. 7: SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali. –

ART. 8: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

ART. 9: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 10: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
- a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
 - b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e

forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:

- l'uso dell'originario feretro, ove possedga ancora tali caratteristiche;
- l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
- che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
- solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato (come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni redatta con parere AUSL) abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

ART. 11: AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L. .

ART. 12: VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 13: PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 14: SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

ART. 15: TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo 5 (persone indigenti).
2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

ART. 16: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 17: MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;

- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
 3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
 4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
 5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
 6. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

ART. 18 : AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 19 : DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 20: RITI RELIGIOSI O CIVILI

- 1.-I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle Intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette Intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, così come chi officia cerimonie civili o anche non religiose, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2.-Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 3.-Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o comunque prevista.

ART. 21 : TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 22 : TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.
2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente

ART.23 : TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER INUMAZIONE, PER TUMULAZIONE O PER CREMAZIONE

- 1.-Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
- 2.-L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione, nella domanda, dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di successiva sepoltura o destinazione.
- 3.-All'autorizzazione, è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 4.-I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile o non religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

ART. 24: TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

- 1.-Il trasporto di salme o di cadaveri nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune con specifico atto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 25: TRASPORTO DI OSSA, URNE CINERARIE E RESTI MORTALI

- 1.-Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.
- 2.-Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
- 3.-Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

ART. 26: AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 27: DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

ART. 28: INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CIMITERI

ART. 29: CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura è caratterizzato dalla presenza di n. 2 Cimiteri Comunali distribuiti sul territorio comunale , il Cimitero monumentale di via del Porto e di Boncaminu.
- 2.-Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune, alla data di adozione del presente Regolamento, provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale di Boncaminu.-.

ART. 30: COMPETENZE E TARIFFE

- 1.-Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione previste dal titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 2.-Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o di cadaveri, di resti mortali, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 3.-Competono esclusivamente al comune o, se diverso, al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 6.-Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 31 : AMMISSIONE NEI CIMITERI

- 1.-Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme od i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.
- 2.-Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
- 3.-Sono pure accolti le ossa e le urne cinerarie delle persone sopra indicate.
- 4.-Ai fini dell'ammissione nel cimitero sono equiparate ai residenti le persone:
 - a) nate nel comune;
 - b) che vi abbiano avuto la residenza per almeno un decennio;
 - c) che, precedentemente residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza presso convivenze, ai fini anagrafici, sempre ché abbiano conservato, anche in più convivenze anagrafiche, la propria residenza in dette.

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

ART. 32: REPARTI SPECIALI

1. Sono da riservare campi speciali, da individuare attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.
4. E' pure da individuarsi, in un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo

ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

ART. 33: SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero Monumentale di via del Porto, possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

ART. 34: OSSARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. 35: CINERARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 36: OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

- a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
- b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
- e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :

- a) fumare, tenere contegno chiassoso;
- b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) fotografare o filmare o all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale
- i) l'accattonaggio

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 37: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1.-Entro millenovecentasei giorni (3 anni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta, o, se già ne disponga, procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del Capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno settemilatrecentocinque giorni(20 anni) , includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune.

2.-Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità locale socio-sanitaria; si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e successive modificazioni, nonché quanto previsto all'articolo 16, comma 3 legge 7 agosto1990, n. 241 e successive modificazioni. 3.-Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio deve tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro; h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.-Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

-a) campi di inumazione;

-b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

-c) tumulazioni individuali (denominanti anche loculi o colombari);

-d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);

-e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;

-f) cellette ossario;

-g) nicchie cinerarie;

-h) ossario comune;

-i) cinerario comune.

I manufatti destinati a cellette ossario ed a nicchie cinerarie possono essere indistinti.

5.-La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.-Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le apposite aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.-Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, alla cui realizzazione provvedono i concessionari in conformità al progetto costruttivo tipo, predisposto dal comune, cui aderiscono con la stipula dell'atto di concessione.

8.-Almeno ogni tremilaseicentocinquantatrè giorni (10 anni), il Comune procede a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 38: INUMAZIONE

- 1.-Le sepolture per inumazione sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2.-Salve le situazioni considerate all'articolo 5, l'inumazione è a titolo oneroso secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 117 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ferma restando l'integrale copertura delle spese gestionali cimiteriali.
- 3.-Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.
4. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autrozzi previo parere dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica..

ART. 39: CIPPO

- 1.-Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2.-A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120,00 dal piano di campagna e larghezza massima di cm. 80,00, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del comune.
- 3.-Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4.-In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

ART. 40: TUMULAZIONE

- 1.-Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte -costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove ciò risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
- 2.-Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
- 3.-A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza : m. 2,25,
 - altezza : m. 0,70,
 - larghezza : m. 0,75;

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

- 4.-Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

ART.41 : DEPOSITO PROVVISORIO

1.-A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone periodico, infruttifero, stabilito in tariffa.

2.-La concessione della conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) -per coloro che hanno richiesto o richiedono contestualmente l'uso di n'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) -per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

c) -per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;

d) - quando sia in corso una controversia sul diritto di disposizione delle spoglie mortali oppure sul diritto d'uso di sepolcro privato nei cimiteri o, comunque, tra i diversi soggetti interessati; in tale caso, la durata del deposito provvisorio non può comunque superare i milleottocentoventisette giorni.

3.-La durata del deposito provvisorio nei casi contemplati al c. 2 lett. a) b) e c) è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a settecentotrentuno giorni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di millenovecentasei giorni.

4.-Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di novanta giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di novanta giorni sono computate come periodo intero.

5.-Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.-A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

7.-I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di comunicazioni prelieve. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.

8.-Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare il feretro in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9.-Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.-E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 42: ESUMAZIONI ORDINARIE

1.-Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del comune.

2.-Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.-Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria.

4.-In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo, con oneri a carico dei familiari, il trattamento di tali esiti con particolari sostanze enzimatiche biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

5.-Ogni qualvolta sia possibile, i resti mortali, in luogo della reinumazione, sono avviati alla cremazione; le relative urne cinerarie hanno le destinazioni previste in via generale per esse. Nell'eventualità che non siano note le persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, né risultino reperibili, si provvede mediante

pubbliche affissioni per la durata di trenta giorni, secondo i principi dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il comune può assumere a proprio carico le spese della cremazione dei resti mortali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 43: AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1.-Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la tenuta giornaliera del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.-Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, anche distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.-L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e, quando possibile, almeno nel mese antecedente alla Commemorazione dei Defunti, nonché da portare a conoscenza della popolazione anche con le altre modalità con cui si effettui la comunicazione istituzionale del comune, incluso, una volta attivo, il sito *web* del comune.

ART. 44: ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1.-L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre sessanta giorni successivi all'inumazione.

2.-Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.-Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità locale socio-sanitaria se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.-Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno settecentotrentuno giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.-Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dai due commi precedenti e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.-Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dal tariffario, da corrisondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

ART. 45: ESTUMULAZIONI

1.-Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.-Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno settemilatrecentocinque giorni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a trentaseimilacentosessanta giorni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai settemilatrecentocinque

giorni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.-Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

-a richiesta dei familiari interessati per il trasferimento ad inumazione o per la cremazione, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a settemilatrecentocinque giorni;

-su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.-Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.-I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.-Le spoglie mortali, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, sono collocate in ossario comune o sottoposti a cremazione.

7.-Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è effettuato, con oneri a carico dei richiedenti, il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze enzimatiche biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sulle spoglie mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di dette spoglie mortali.

8.-Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con atto di regolazione dell'organo comunale competente, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.-A richiesta degli interessati e previo versamento delle somme previste nel tariffario, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno settecentotrentuno giorni dalla precedente.

ART. 46: TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.

3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.

ART. 47: OGGETTI DA RECUPERARE

1.-Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, almeno quindici giorni lavorativi prima che essa sia eseguita.

2.-Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.-Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di trecentosessantacinque giorni.

4.-Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.-Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ART. 48: INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1.-I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, e sempre che non siano espressamente richieste dagli aventi titolo almeno quindici giorni lavorativi prima dell'effettuazione dell'operazione, passano in proprietà del comune, il quale può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo

dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.-Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.-Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.-Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.-Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART.49 : ORARIO

1.-I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2.-L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.-La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART.50: DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1.-Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.-E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, salve le persone cieche o diversamente abili, quando siano debitamente tenuti al guinzaglio e non presentino condizioni di pericolosità, nonché siano assicurate le misure idonee a prevenire lordure o simili;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua od accattonaggio.

3.-Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del comune.

ART. 51: DIVIETI SPECIALI

1.-Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce, o comportamenti non consoni con il luogo;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe o sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste ed ottenute le autorizzazioni di competenza del comune e/o, se diverso, del gestore del cimitero;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme o cadaveri da parte di estranei non

accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.-I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.-Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà,

dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 52: EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE

1.-Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.-Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4.-Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.-Verranno rimosse, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.-Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

7.-Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

8.-Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

ART.53: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1.-Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.-Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.-Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.-In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 54: MATERIALI ORNAMENTALI

1.-Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.-Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.-I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari

interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.-Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 49, in quanto applicabili.

CONCESSIONI

ART. 55: CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
 2. Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.
 3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) sia lapidi alla memoria.
 4. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
 6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.
 7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della direzione cimiteriale.
 8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 9. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
 10. La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
 11. In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.
- In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

ART. 56: DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
2. La sepoltura è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombini.
3. Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n.803 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in

quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 30 anni.

4. Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantanovennali dalla data di rilascio della concessione.

5. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

ART. 57: MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura privata a uno o più posti salma in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Dirigente del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.

3. Con ordinanza del Sindaco ed eventuale atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purchè a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

ART. 58: DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

2. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purchè abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

ART. 59 : ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

ART. 60 : OBBLIGO DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

ART. 61: REINTEGRA IN POSSESSO PER PUBBLICA UTILITA'

1. E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico
2. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

ART. 62: RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione, o di riconcessione nel caso di concessioni perpetue, in vigore al momento della rinuncia;
 - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti.
3. L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
5. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, antecedentemente al Marzo 1966, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 63: COINTESTAZIONI

- 1) L' assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

ART. 64 : RATEIZZAZIONI

1. E' facoltà del Comune consentire ai soli propri dipendenti il pagamento rateale dal detrarsi sulle competenze mensili per un massimo di n°18 mesi applicando gli interessi vigenti al momento, delle tariffe di concessione di loculi ed ossari.

ART. 65 : SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L' Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 66: SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni:
 - a) quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

ART. 67: ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 68: REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 69 : DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art.62;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi.

3. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 70: OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 71: PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.
2. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione. Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.
3. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.
4. In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.
5. La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 72 : RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

Illuminazione votiva

ART. 73: GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero urbano ed in quelli suburbani direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al gestore dei cimiteri il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

ART. 74: DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Cimiteriale.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ART. 75: LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata in "griglia tariffaria cimiteriale" nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

ART. 76 : INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART. 77: DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

ART. 78: RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

ART. 79: RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

ART. 80 :DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

cremazione, consegna e dispersione ceneri

ART. 81: CREMAZIONE

1. Il Comune, se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 82 : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 83: URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.

5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 87 del presente regolamento;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
- g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
- h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 84: INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.

2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.

3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.

4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio.

5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.

6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.

7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza , max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 85: FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- c) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ).

ART. 86: RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 87: SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett.d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali..
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 88: MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di S.Teresa Gallura tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

- a) sono decedute nel territorio del Comune di S.Teresa Gallura;
 - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Il comune di Prato autorizza la dispersione ,oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
- a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;

- c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
 - d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
 - e) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
 3. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
 4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 89: DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Boncaminu in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di Boncaminu possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. 90: COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenente a persone defunte fuori dal Comune di Santa Teresa Gallura, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Santa Teresa Gallura che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 91: FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di S.Teresa Gallura.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. 92: TARIFFA

E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :

- a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
- b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero,
- c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero,

ART. 93: SANZIONI

Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000;

ART. 94: REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. 95: AFFIDAMENTO CENERI

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
- h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni del luogo di conservazione.

DECORO

ART. 96: DITTE ACCREDITATE

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nei cimiteri del Comune di Santa Teresa Gallura è riservata alle ditte che siano state accreditate per l'esercizio di tali attività da parte dell'Amministrazione Comunale e per le quali la medesima Amministrazione non abbia assunto provvedimenti di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO.
2. L'accREDITAMENTO è concesso con determina del Dirigente competente a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati in apposito atto, ne facciano richiesta, sottoscrivano l'accettazione delle obbligazioni poste dal Codice di comportamento allegato al presente Regolamento, corrispondano i diritti eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'accREDITAMENTO e dimostrino di aver contratto polizza assicurativa a copertura dei danni che esse possano causare a terzi e/o cose in conseguenza della propria attività.¹
3. L'ammontare minimo del massimale assicurato è prestabilito annualmente con determina del Dirigente del servizio comunale competente in materia di gestione cimiteriale, in ragione della natura delle attività svolte dalle ditte che richiedono l'accREDITAMENTO.

ART. 97: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'efficacia dell'accREDITAMENTO può in ogni momento essere sospesa con determina del Dirigente competente ove egli accerti in capo alla ditta violazioni al presente regolamento ovvero alle disposizioni di legge o regolamentari che in ambito cimiteriale normano lo svolgimento delle attività per le quali è stato ottenuto l'accREDITAMENTO. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali disposte dalla legge.
2. La durata della sospensione sarà determinata dal Dirigente secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito e dell'eventuale recidiva.
3. Prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione l'addebito dovrà essere contestato alla ditta in via formale, dando alla stessa congruo termine per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
4. L'accREDITAMENTO è revocato ove la ditta abbia perso i requisiti posti dalla legge per l'esercizio in via generale dell'attività per la quale era stata accreditata, ove emergano violazioni delle normative del lavoro ed impiego della manodopera ovvero ove la stessa non abbia provveduto tempestivamente al pagamento dei diritti di accREDITAMENTO, se previsti, o non abbia provveduto al rinnovo della polizza assicurativa richiesta o lo abbia fatto per un massimale insufficiente.
5. L'accREDITAMENTO può altresì essere revocato per le ulteriori infrazioni delle quali la revoca sia espressamente menzionata come sanzione nonché in caso di infrazioni al presente Regolamento frequenti e ripetute e delle quali sia stata ogni volta contestata l'elevata gravità, ovvero tali, per gravità e rilievo alla pubblica opinione, da risultare suscettibili di danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle altre ditte.
6. La revoca dell'accREDITAMENTO avviene con le medesime formalità prescritte per il provvedimento di sospensione.
7. La ditta cui sia stato comminato un provvedimento di revoca non potrà proporre nuova richiesta di accREDITAMENTO se non decorso un anno dalla data del provvedimento che lo ha revocato, salvo il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o dimostri che il motivo della revoca sia venuto meno. Per esso la moratoria si estende a tre anni.
8. Il Gestore del Servizio cimiteriale ha facoltà di ottenere dalla Forza Pubblica l'allontanamento dal area cimiteriale del personale di ditte non accreditate ovvero accreditate ma soggette a provvedimento di sospensione o revoca.

ART. 98: PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le ditte accreditate sono tenute a dare pubblicità dell'accREDITamento, menzionandolo nei documenti di comunicazione esterna.
2. Ove le ditte subiscano provvedimenti di sospensione o di revoca sono ugualmente tenute a darne pubblicità, con le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di revoca o di sospensione.
3. Il registro delle ditte accreditate, ordinato per settore di attività e per ordine alfabetico della ragione sociale, è depositato in pubblica visione presso l'ufficio cimiteriale nel cimitero di via del Porto e/o anche sul sito web del Comune. Su di esso sarà riportata notizia dei provvedimenti di sospensione e di revoca applicati nei due anni solari precedenti la datazione del registro.

ART. 99: PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

1. Le ditte accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri,
2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno esibire ben visibile il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.
3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.
4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai comma precedenti sono demandate al Gestore del Servizio dal Comune e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.
5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dal area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

ART. 100: TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale del Comune..
2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento dirigenziale preventivamente affisso all'ingresso del cimitero di. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato all' Ufficio Cimiteriale mediante fax trasmesso almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., il cimitero nel quale si opererà e la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.
4. Il Gestore potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dall'Esecutrice.
5. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio da parte del Gestore.

ART. 101: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso

ciò non avvenisse il Gestore ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.

3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Gestore.

4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

ART. 102: IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commessole, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.

3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Gestore del Servizio, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

ART. 103: DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.

2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.

3. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.

6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 104: DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 60 per le sepolture comuni; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.

2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale per tramite del Gestore del Servizio cimiteriale all'atto della realizzazione del monumento.

3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti:

entro cm. 130 dal piano del terreno per le sepolture comuni; entro cm 80 dal piano del terreno nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.

4. Almeno il 40% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1.30, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.

5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 105: DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.

2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.

3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.

4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

ART. 106: DECORO E SICUREZZA DEI COMPORAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irragionevoli della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.

3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.

4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.

5. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

6. Il Gestore è comunque tenuto alla immediata rimozione di lumi, fiori, suppellettili di qualsiasi tipo e rifiuti che lordino l'area cimiteriale o ne ingombrino i passaggi.

7. E' inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

8. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.

ART. 107: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'assieme.

2. Allo scopo la Giunta Comunale approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.

3. Ove il progetto contempli la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli

edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicitazione esecutiva del medesimo.

ART. 108: RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.
2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della Amministrazione Comunale sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.
3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 109: FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori.
2. I monumenti funebri definitivi in campo comune non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall' inumazione.

ART. 110: DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.
2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Gestore del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.
3. Ad evitare errori suscettibili di rimostranze da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione la ditta è tenuta a chiederne autorizzazione al Gestore, responsabile dell'identificazione della sepoltura.
4. Giornalmente, ad avvenuta ultimazione delle demolizioni la ditta è tenuta a riscontrare con il medesimo le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.
5. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 111: MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.
2. Ove il Gestore del Servizio cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento. Della diffida notificata è data notizia al competente Servizio del Comune.
3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.
4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di S.Teresa Gallura si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.
5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di S.Teresa Gallura dichiarerà la motivata revoca della concessione

funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

ART. 112: SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nel area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

ART. 113: PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.
5. Il Gestore del Servizio cimiteriale ed in caso di sua inerzia il competente Servizio comunale inviteranno i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.
6. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.
7. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

ART. 114: DEFINIZIONI

1. Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica incaricata dal Comune di S.Teresa Gallura dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.
2. Il Supervisore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal Comune alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività del Gestore ed all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

ART. 115: RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE CIMITERIALE

1. Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.
2. Contro le disposizioni del Gestore che per loro natura non abbiano effetto immediato è ammesso ricorso gerarchico al Supervisore della Gestione cimiteriale che si pronuncia in via definitiva, salvi comunque i rimedi di legge.

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

ART. 116: PRINCIPI

Con la richiesta di accreditamento all'esercizio di attività di produzione e servizio nel perimetro dei Cimiteri Comunali, le ditte si impegnano ad improntare la propria attività a criteri di correttezza commerciale, di lealtà nei confronti dei concorrenti e dei clienti, di parità di trattamento di clienti e collaboratori indifferentemente a condizioni di stato, sesso, razza, religione e opinione, di rispetto delle speciali condizioni imposte dalla generale sensibilità per la natura dei luoghi.

ART. 117: CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO E ADOZIONE QUALE REGOLA

La ditta si impegna alla piena, compiuta ed aggiornata nozione ed osservanza dei regolamenti per il decoro e di polizia mortuaria comunali, ed in genere della normativa regionale e nazionale che norma il settore e la propria attività.

ART. 118: RAPPORTI CON I CLIENTI

1. La ditta si impegna a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte nei rispetti dei committenti, sia in termini di qualità che di prezzo e di puntualità dei termini di consegna.
2. La ditta si impegna all'assoluta trasparenza del prezzo, esibendo al cliente distinta delle operazioni previste e delle relative tariffe prima dell'ordinazione e precisando nel contempo la percentuale entro la quale potranno variare le somme non esattamente prevedibili se non all'atto dell'ultimazione dell'attività.
3. In riferimento ai servizi da essa prestati la ditta aderisce al sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il decoro", impegnandosi fin da ora all'informazione della propria clientela ed alla comunicazione dei dati di gestione a ciò necessari.
4. La ditta si impegna a prestare la garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile in tal senso sia nei rispetti del committente che del Comune di S.Teresa Gallura in ragione del particolare rilievo pubblico delle condizioni di decoro dei cimiteri.

ART. 119: RAPPORTI CON I COLLABORATORI

1. La ditta si impegna ad assicurare ai propri collaboratori un trattamento informato al pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e aziendali in materia di assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e remunerazione dei lavoratori.
2. La ditta si impegna alla formazione dei propri collaboratori affinché essi abbiano piena nozione dei criteri e degli obblighi ai quali attenersi nello svolgimento della propria attività.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 120: NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

ART. 121: SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

2.Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1549,37 Euro a 9296,22 Euro .

ART. 122: RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 123: RISERVA LOCULI

Il 25% dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari è riservato alle salme dei parenti entro il 3° grado appartenenti alle categorie protette ovvero portatori di un handicap motorio grave.

NORME TECNICHE

DIMENSIONI, FORME E MATERIALI DA UTILIZZARE NELLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI BONCAMINU

Nel cimitero comunale di Boncaminu sono state individuate sia nella parte iniziale che nella parte terminale al nuovo ampliamento , quattro distinte porzioni di terreno da destinarsi ad aree per la costruzione di cappelle private. Le aree da cedere in concessione sono contraddistinte con i numeri da 1 a 27 e hanno le seguenti dimensioni:

- Area n.°1 : n. 5 lotti da mt. 4,00 x 3,00
- Area n.°2 : n. 10 lotti da mt. 4,00 x 3,00
- Area n.°3 : n. 4 lotti da mt. 4,00 x 3,00
- Area n.°4 : n. 8 lotti da mt. 4,00 x 3,00

Tipologia: La tipologia costruttiva risulta essere quella di un edificio nel quale poter inserire max. n.° 8 loculi e n.° 16 cellette , da realizzarsi con struttura interamente in cemento armato, o in muratura portante, entrambi da intonacare e tinteggiare. La copertura della cappella sarà a 2 (due) falde con manto di copertura in lamiera grecata in rame di idoneo spessore. Lo smaltimento delle acque piovane avverrà mediante del canali di gronda da realizzarsi all'interno della struttura di copertura con pluviali in rame da posizionarsi nel retro della cappella ed allontanati opportunamente all'esterno del cimitero seguendo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il manufatto verrà posizionato all'interno delle singole aree prevedendo di addossare la parete tergale al muro di confine del cimitero (prevedendo l'installazione di idoneo giunto di spessore non inferiore a cm. 5), poste lateralmente in adiacenza dalle cappelle adiacenti (prevedendo l'installazione di idoneo giunto di spessore non inferiore a cm.5). Sul davanti si dovrà mantenere l'allineamento tra tutte le cappelle da realizzare, arretrandosi rispetto al vialetto di una distanza . Sul prospetto principale e su quello tergale potranno essere ricavate n.°2 (due) aperture per dare luce e aria alla cappella del tipo e forma come riportato nell'elaborato grafico allegato alla presente.

Dimensioni: La dimensione esterna della cappella non dovrà superare mt. 3,00 di larghezza e mt. 4,00 di lunghezza con un altezza esterna (misurata dal marciapiede all'estradosso dell'ultimo loculo) non superiore a mt. 3,00.

-Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

a) SEPOLCRETI:

I singoli progetti di costruzione di sepolcreti, debbono essere autorizzati dal Dirigente incaricato previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio.

b) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie, previo parere tecnico -operativo espresso dal Responsabile del Servizio Cimiteri, debbono essere approvati ed autorizzati dal Dirigente incaricato del Settore Edilizia Privata

su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia .

Le suddetti varianti, classificate essenziali, devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di nuova autorizzazione con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 4.80 di altezza massima (misura al colmo), mentre la distanza minima dai confini deve essere di mt. 0,0(in aderenza, con giunto di cm.5). Previa autorizzazione del Servizio Cimiteri è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

In deroga a quanto previsto nel quinto comma del presente articolo, l'Amministrazione può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione. In tal caso l'Amm.ne Com.le è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante.

È possibile utilizzare il muro di confine di un sepolcreto o di una cappella, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del c.c.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alzaferetri.La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00.

Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq.

I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.

La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano dev'essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dall'Amministrazione.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Cimiteri, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta,

munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.